

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

33/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1031/21 Mascherine, esonero per gli alunni disabili: modello di richiesta e circolare scuola

di *Nobile Filippo*

Nel Protocollo d'intesa del 14/08/2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) secondo quanto previsto – dall'articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 è previsto che “Nell'anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 9 della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza e -dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

Mascherina e “Protocollo di sicurezza”

Il Protocollo di sicurezza prevede, inoltre, la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, inoltre, si dovrà necessariamente tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

Esonero dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree

Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021:

- i bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), il Protocollo di sicurezza raccomanda una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale). I dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Con il parere tecnico n. 1237 del 13.08.2021, il Ministero dell'Istruzione ha tuttavia precisato che l'obbligo riguardante l'utilizzo della mascherina da sei anni in su pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; 3) per lo svolgimento delle attività sportive. Tutte le mascherine, chirurgiche e trasparenti (queste ultime laddove ve ne sia la necessità) saranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 direttamente presso le sedi delle istituzioni scolastiche.

In caso di esonero dall'obbligo, cosa deve fare la famiglia?

Pertanto, nell'eventualità che un allievo possa essere esonerato dall'obbligo di utilizzo della mascherina la famiglia deve fornire alla scuola un certificato redatto da parte del Medico di Medicina.

Nel certificato potrà essere indicato:

- l'esonero dall'obbligo di uso continuativo o per periodo prolungato della mascherina;
- oppure l'esonero assoluto dall'obbligo di uso della mascherina. Nel primo caso (a) all'alunno sarà consentito di non indossare la mascherina solo quando è seduto al posto ed è correttamente distanziato (minimo 1 metro) da compagni ed insegnanti.

E quando si tratta di brevi periodi?

In tutte le situazioni di movimento nell'aula e negli spazi chiusi dell'edificio scolastico che prevedono la riduzione del distanziamento da altre persone l'alunno dovrà tenere la mascherina correttamente indossata (copertura completa di bocca e naso), trattandosi di brevi periodi di tempo.

Nel secondo caso, ponendosi una importante questione di tutela della sicurezza e della salute, oltre che per l'alunno interessato all'esonero, anche per tutte le altre persone che frequentano la scuola insieme all'alunno, venendo a mancare la reciprocità della protezione delle vie respiratorie, il distanziamento di almeno un metro tra l'alunno privo di mascherina ed i compagni, i docenti e il personale ATA dovrà essere garantito in ogni momento con la massima attenzione.

Cosa accade in caso di mancanza di certificato?

Si specifica che, in mancanza di certificato da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), la richiesta non sarà accolta.

La circolare esplicativa

È necessario, dunque, educare i docenti e i genitori delle procedure da adottare e le modalità da seguire per il riconoscimento dell'esenzione. A tal proposito appare giusto segnalare la circolare disposta dal professore Mario Veca, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Rosario Livatino" di Ficarazzi (Pa), un esempio eccezionale di manager impegnato nelle istituzioni, con comprovate ed eccezionali capacità giuridico-gestionali-organizzative.

- [Circolare esonero uso mascherine](#)
- [Richiesta esonero mascherine](#)

[Mascherine, esonero per gli alunni disabili: modello di richiesta e circolare scuola - Orizzonte Scuola Notizie](#)